REGOLAMENTO

DELLA

CONGREGAZIONE DI MUTUA CARITÀ

DI SACERDOTI

DELLA CITTÀ E DIOCESI DI VICENZA

Secondo le Riforme dell'anno 1851



VICENZA
DALLA TIPOGRAFIA DEGLI EREDI PARONI
1851

Admittitur
Vicetiæ e Curia Episcopali
die 11. Octobris 1851
A. COGOLO Canon. Pro-Vic. Gen.



ARTICOLO PRIMO

Scopo

1.° La Congregazione di Mutua Carità è formata di Sacerdoti della Città e Diocesi sotto la protezione di MARIA VERGINE ADDOLORATA.

2.° Essa si propone il soccorso de' suoi membri ammalati, specialmente poveri, ed il suffragio in morte.

3.° Con questo doppio scopo venne riconosciuta da S. M. I. R. A. FERDINANDO I. con sua venerata Risoluzione 5 Maggio 1840.

ARTICOLO SECONDO

Doveri

1.° Ogni aspirante per essere ammesso presenta alla Presidenza una domanda in cui dichiara la sua età, il domicilio e lo stato abituale di salute: ottenuta l' ammissione paga un canone di austr. Lire 6 anticipate d' anno in anno, e l' ingresso di aust. L. 3 se non abbia compiuto gli anni 40; dopo questa età sino ai 60 paga d' ingresso aust. L. 6; dai 60 in poi aust. L. 12.

2.° Gli aspiranti presi da malattie croniche e ricorrenti si ammettono dietro condizioni speciali che la Vice-Presidenza stabilisce per ciascun caso personale.

3.° Chi lascia cader un anno senza pagare il canone non ha diritto a soccorso in caso di malattia; chi lascia passar due anni cessa dalla Congregazione. Per esser riammesso paga l'importo di tutto il tempo frapposto, senza diritto ai soccorsi che avrebbe ricevuto per malattia.

4.° Nel calcolare il difetto dei pagamenti si ha il debito riguardo ai casi che potessero escusare una involontaria tardanza. I difettivi prima di ritenersi sciolti dalla Congregazione sono officiosamente eccitati all'adempimento dei doveri non soddisfatti.

5.° Ciascun Congregato, oltre l'annuo canone, celebra caritativamente al principio di ogni anno una Messa in suffragio dei Congregati defunti nell'anno precedente, il nome dei quali si pubblica nel Calendario Diocesano. Nel caso che non fosse avvenuta in quel periodo di tempo la morte di nessun Congregato, la Messa dovrà essere applicata a suffragio di tutti i Congregati defunti.

6.° Se il defunto ha domicilio in città, dodici tra i Congregati abitanti nella medesima dietro invito intervengono successivamente al suo funerale dopo la bara con tabarro se d'inverno, con tabarrino se d'estate, e con torchio della Congregazione.

7.° Nel giorno della Commemorazione di tutti i Congregati defunti che si fa il Giovedì della III. settimana di Quaresima ogni Congregato fa speciale memoria di essi nella Santa Messa e recita un notturno colle laudi dell' Uffizio dei morti.

8.° I Congregati della città ne fanno possibilmente la recita in comune, assistono alla Messa, ed esequie.

9.° Ogni Congregato ha diritto d' insinuare alla Vice-Presidenza le mozioni che riputasse utili al maggior bene della Congregazione.

10.° Ciascun Congregato interviene alle generali adunanze che sono regolari con qualunque numero d' intervenuti: le delibere che risultassero contrarie alle proposte della Presidenza non avranno effetto, se non con due terzi di voti degli intervenuti, il numero dei quali sorpassi il doppio di quelli che deliberarono le proposte messe in discussione dalla Presidenza: non si potranno prendere nuove riforme anche dietro il voto della Presidenza senza l' intervento di due terzi dei Congregati domiciliati in città.

11.° Ciascun Congregato si presta gratuitamente all' adempimento degli uffici, a cui è chiamato.

12.° Il grado personale dei Congregati non dà alcun titolo di preferenza nella scelta e nell' esercizio degli ufficii.

ARTICOLO TERZO

Sez. I. — Beni Temporali

1.° Ciascun Congregato ha diritto a soccorso dal primo giorno di malattia vera, che gl' impedisca la celebrazione della Santa Messa, e sia comprovata da attestato di un Medico e di un Visitatore della Congregazione che è il Parroco locale: la malattia di quest' ultimo è attestata da un Sacerdote della sua cura o della vicina: il detto soccorso viene conseguito soltanto nel caso di malattia, che sorpassi il periodo di dieci giorni successivi.

2.° Il soccorso ordinario è di una lira austriaca quotidiana, che può conseguirsi pel corso di tre mesi in caso di malattia continuata.

3.° Il Congregato infermo e povero, oltre il soccorso ordinario, ne percepisce un secondo straordinario maggiore o minore di una lira austriaca quotidiana,

a misura de' suoi bisogni e dello stato dell' amministrazione. Il caso di povertà è attestato dal Parroco locale Visitatore e dal Censore in città: nel territorio dal Vicario foraneo e dal Parroco locale.

4.° Il primo anno d' ingresso nessun Congregato fuori del caso di povertà partecipa dei beni temporali.

5.° Scopo della Congregazione eziandio è la fondazione di una casa d' asilo pei Sacerdoti poveri e derelitti, la quale potrà erigersi con particolari discipline, quando alla delibera già presa nell' adunanza generale del 1847 corrisponderà la sufficienza dei mezzi, se verranno specialmente ajutati da straordinarie obblazioni.

Sez. II. — Beni Spirituali

1.° In vita tutti i Congregati percepiscono il bene di annue dodici Sante Messe che la Congregazione per essi fa celebrare nel giorno di Maria Vergine Addolorata.

2.° In morte ciascuno percepisce il suffragio di dodici Sante Messe che la Congregazione fa celebrare col proprio fondo: inoltre il suffragio in comune di una Messa da applicarsi da ciascun Congregato al principio dell'anno; ogni defunto partecipa ancora dei suffragi di annue dodici Sante Messe che la Congregazione fa celebrare nel giorno dell' annua commemorazione di tutti i Congregati defunti e la recita delle preghiere disposte all' Articolo secondo §. 7.°

3.° Al Congregato difettivo in caso di morte non si applicheranno suffragi, se gli eredi non facciano il pagamento dei canoni arretrati, quando si possa credere, che il defunto non avesse dichiarato di rinunciare alla Congregazione.

ARTICOLO QUARTO

Presidenza

1.° La Congregazione è rappresentata da un Presidente, da una Vice-Presidenza e da una Consulta; la unione di tutti questi membri costituisce la Presidenza.
2.° Il Presidente è sempre l'Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo. Egli presiede tutte le adunanze, che a lui solo compete di raccogliere, così generali come particolari.
3.° Lo rappresenta il suo Vicario o Pro-Vicario, e nella vacanza della sede il Vicario Capitolare.
4.° I membri della Vice-Presidenza sono cinque, cioè due Vice-Presidenti, un Segretario, un Censore, un Visitatore.
5.° La Consulta si compone di ventisei membri e sono: un Tesoriere, due Promotori, un Computista, dieci Visitatori, otto Consiglieri, due Collettori e due Dirigenti le pratiche di culto.

Sez. I. — Ufficj Generali

1.° La Vice-Presidenza si raccoglie ordinariamente per l'accettazione degli aspiranti se vi sono: si raccoglie anche straordinariamente all'invito del Presidente.
2.° Per mano del Segretario compila l'annua resa di conto da rassegnarsi alla Presidenza e da distribuirsi colle stampe a tutti i Congregati.
3.° Fa le proposizioni degli ufficii speciali, che si confermano dalla Presidenza.
4.° Delibera l'assegno del soccorso straordinario dietro la proposta di un Visitatore.

5.° Le delibere e proposte della Vice-Presidenza sono valevoli coll' intervento di tre membri.

6.° Accompagna del suo voto le proposizioni particolari dei Congregati alla Presidenza, senza l'approvazione della quale non si assoggettano al voto dell' adunanza generale.

7.° Sceglie un nunzio che è un laico, e ne assegna la mercede pel carico di distribuire gli avvisi ai Congregati di città e di prestarsi agli ordini della Presidenza, anche a quello di raccogliere i canoni dei Congregati a tenore delle circostanze.

8.° Se un Sacerdote non congregato, ma sommamente povero si rivolgesse alla Congregazione chiedendo un qualche sovvenimento, la Vice-Presidenza può in questo caso speciale prendere in considerazione lo stato del ricorrente e dopo opportuno esame accordargli un sussidio.

9.° Ad eccezione dei Visitatori, che non sono mutabili, ciascun membro della Presidenza dura nel carico tre anni, dopo i quali può essere confermato o mutato d' ufficio, come richieda il maggior bene della Congregazione.

10.° Le deliberazioni della Presidenza risultano dalla pluralità dei voti: i processi sono firmati dal Presidente, da un Vice-Presidente, e dal Segretario: le sue adunanze sono regolari con sei membri, oltre il Presidente.

Sez. II. — Ufficj Speciali

Dei Vice-Presidenti

Il Vice-Presidente anziano di età tiene registro degli introiti di cassa, e fa gli ordini di tutte le spese per gli oggetti della Congregazione.

Il Vice-Presidente secondo di età ne fa le veci in tutti i casi d' impedimento.

Ambedue firmano i mandati di pagamento.

Del Segretario

Il Segretario dirama gli avvisi personali e generali per aggregazioni, elezioni, adunanze di cui estende e conserva gli atti nei quali pone sempre la sua firma.

Tiene registro dei Congregati di cui comunica l'elenco ai Visitatori, al Computista, ed ai Dirigenti le pratiche di culto.

Dietro ordine di un Vice-Presidente eseguisce le spese per gli oggetti della Congregazione, fa i mandati di pagamento, e compila l'annua resa di conto sui dati ricevuti dal Computista.

Del Computista

Il Computista rivede ogni trimestre ed anche più spesso ove occorra il registro delle riscossioni dei Collettori e partecipa al Tesoriere la somma del denaro da essergli riversato, non che al Vice-Presidente anziano.

Rivede ogni anno il libro di cassa del Tesoriere, a cui rilascia una dichiarazione della regolare gestione e ne somministra al Segretario i termini di entrata e di uscita per l'annua resa di conto.

Coadjuva e rappresenta il Segretario in tutti i casi di suo impedimento.

Del Censore

Il Censore veglia il mantenimento di tutte le regole e ne richiama all'uopo l'osservanza.

Privatamente dà il suo parere scritto sopra le nuove proposizioni che potessero farsi dai Congregati, prima che sieno discusse dalla Vice-Presidenza.

Del Tesoriere

Il Tesoriere dietro mandato sottoscritto dai Vice-Presidenti e dal Segretario fa i pagamenti col denaro riscosso dai Collettori, a cui rilascia ricevuta: egli medesimo ritira quella degli esborsi fatti. In fine d'anno presenta al Computista lo stato d'amministrazione corredato dei documenti d'entrata e d'uscita e ne riceve da lui attestato di liquidazione.

Dei Collettori

Due Collettori raccolgono tutte le contribuzioni dei Congregati, a cui rilasciano ricevuta: di tre in tre mesi ne fanno la liquidazione col Computista, e la consegna al Tesoriere, dandone avviso al Vice-Presidente anziano.

Uno dei Collettori risiede ordinariamente nella Curia Vescovile per raccogliere i canoni dei Congregati della diocesi.

L'altro Collettore raccoglie esclusivamente i canoni dei Sacerdoti Congregati nella città.

Dei Visitatori

Ciascun Parroco della città e diocesi fa le veci di Visitatore per le attestazioni delle malattie dei Sacerdoti Congregati, ponendo la propria firma in calce a quella del medico, intorno la durata e qualità delle medesime.

I Parrochi Congregati della città sono membri della Consulta, ed uno di loro per turno lo è della Vice-Presidenza.

Denunciano solleciti al Segretario i casi di morte dei Sacerdoti Congregati delle rispettive Parrocchie.

Dei Consiglieri

I Consiglieri nella riunione della Presidenza esaminano la resa di conto e deliberano la proposizione degli ufficii: ajutano del loro parere i Vice-Presidenti in tutte le occorrenze.

Dei Promotori

I Promotori vegliano in particolare la prosperità della Congregazione, insinuando a tenore delle circostanze nei Sacerdoti non ascritti così nella città come nella diocesi la volontà di aggregarsi nella medesima.

Dei Dirigenti le pratiche di culto

I Dirigenti le pratiche di culto, di concerto coi Vice-Presidenti ed il Segretario, proveggono al decoro e buon ordine delle medesime.

Diramano gl' inviti opportuni ai Sacerdoti Congregati della città nelle occasioni dei funerali, dei suffragi in comune e della Festa di Maria Vergine Addolorata.

Proveggono specialmente, che nei due giorni delle annue Funzioni siano applicate nella chiesa della Congregazione le dodici Sante Messe disposte pei Congregati vivi, e le altre dodici disposte pei Congregati defunti.



AVVERTENZA

Si pone qui in calce la forma delle dichiarazioni da prodursi pei Sacerdoti che hanno diritto a soccorso ordinario.

Parrocchia di li 18

Il sottoscritto Medico (o Chirurgo) dichiara alla Presidenza della Congregazione di Mutua Carità del Clero che il M. R. Sig. N. N. fu preso da malattia (qui se ne determini la qualità) dal giorno del mese sino al giorno del mese inclusivamente.

N. N.

Parrocchia di li 18

Il sottoscritto Visitatore dichiara che il M. R. Sig. N. N. per la malattia sopraindicata fu senza interruzione impedito dalla celebrazione della Santa Messa dal giorno del mese sino al giorno del mese inclusivamente.

N. N.

:80	—	4126 : 80	
.	:—	2333 : —	
:20	:30	429 : —	
:30	:47	230 : 72	
.	.	92 : —	
:—	:30	133 : 07	
.	.	. . . . .	7368 : 39
.	.	. . . . .	4931 : 70

ri e delle Riforme.

O V I T T I

resso , di una lira quotidiana per tre mesi cominciando dal
gli anr ci.
sa pei ondo le circostanze:
Memen lla festa di Maria Vergine Addolorata.
Dioces il suffragio in comune, ai Congregati defunti nello stesso
no ai egato: *c.* il suffragio in comune di 12 Messe anniversarie,
ongreg *to*, da soddisfarsi questo e quello da ciascun Congregato.

Suffragi	A. L.	262:
Soccorsi	"	. .
Stampe e Cancelleria .	"	278:
Cera	"	135:
Disagio valute pei due depositi	"	. .
Nunzio	"	30:
Totalità . .	"	. .
Rimanenza attiva . .	"	. .

Allegato B.

dei Dove

D

1.° Il pagamento di annue Aust. L. 6, e l'ing gli anni 40; l'ingresso di Aust. L. 6 da

2.° La celebrazione annua gratuita di una Mes recita annua gratuita di un Ufficio con un nelle due epoche segnate dal Calendario

3.° Pei Sacerdoti di Città l'intervento per tur comune e Messa anniversaria di tutti i C

Suffragi	A. L.	262:
Soccorsi	"	. .
Stampe e Cancelleria .	"	278:
Cera	"	135:
Disagio valute pei due depositi	"	. .
Nunzio	"	30:
Totalità . .	"	. .
Rimanenza attiva . .	"	. .

Allegato B.

dei Dove

D

1.° Il pagamento di annue Aust. L. 6, e l' ing gli anni 40; l' ingresso di Aust. L. 6 da

2.° La celebrazione annua gratuita di una Mes recita annua gratuita di un Ufficio con un nelle due epoche segnate dal Calendario

3.° Pei Sacerdoti di Città l' intervento per tur comune e Messa anniversaria di tutti i C

Suffragi	A. L.	262:
Soccorsi	"	. .
Stampe e Cancelleria .	"	278:
Cera	"	133:
Disagio valute pei due depositi	"	. .
Nunzio	"	30:
Totalità . .	"	. .
Rimanenza attiva . .	"	. .

Allegato B.

dei Dove

D

1.° Il pagamento di annue Aust. L. 6, e l'ing gli anni 40; l'ingresso di Aust. L. 6 da

2.° La celebrazione annua gratuita di una Mes recita annua gratuita di un Ufficio con un nelle due epoche segnate dal Calendario

3.° Pei Sacerdoti di Città l'intervento per tur comune e Messa anniversaria di tutti i C